



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1379/2019** promossa da:

Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Renato Giuseppe Verrengia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mondragone, alla Via Torino n. 5;

-Attrice-

Nei confronti di

Controparte_1 (**cod. fisc.** *P.IVA_1*), in persona dell'Amministratore p.t. Geom. *Controparte_2*, rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Genovese, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Marco Evangelista (CE), al Viale della Libertà n. 237;

-Convenuto-

e di

Controparte_3 (**P.I.** *P.IVA_2*), in persona dei legali rapp.ti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Andreozzi ed elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Via Tribunale n. 8;

-Terza chiamata-

OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 25.11.2025

IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, la sig.ra **Parte_1** conveniva in giudizio il **Controparte_1** al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“Accertare la responsabilità del **Controparte_1** nella causazione dell’evento di cui è causa; all’esito del giudizio condannare detto condominio, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall’attrice in conseguenza dell’evento per cui è causa, come analiticamente indicati in parte motivata, ovvero qualsiasi altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi e maggior danno dal giorno del sinistro sino al saldo; con vittoria di spese, competenze ed onorari di cui se ne chiede la distrazione al procuratore anticipatario”*.

Si costituiva il **Controparte_1** il quale eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità della domanda per genericità della stessa e la nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 163 co. 4 c.p.c.; inoltre, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della **Controparte_3** al fine di essere dalla stessa manlevata e garantita in virtù della polizza stipulata. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, ritenendola infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva, altresì, tardivamente, la **Controparte_3** la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell’atto di chiamata nonché della domanda attorea, ritenendo carente e generica l’esposizione dei fatti di causa, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa. Nel merito, eccepiva l’inoperatività della polizza, relativamente al danno richiesto dall’attrice, in quanto ritenuto non previsto dai rischi espressamente assicurati nelle Condizioni Generali di Contratto, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva, contestando la fondatezza della domanda attorea.

La causa, istruita attraverso l’escussione di due testi e l’espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell’attrice, all’udienza del 25/11/2025, celebrata in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Così sinteticamente compendiato l’iter processuale, si osserva quanto segue.

In via preliminare, appare destituita di fondamento l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 164 IV co. c.p.c., in combinato disposto con l’art. 163 III co. nn. 3 e 4 c.p.c., in quanto, si ritiene che, nel caso di specie, sia il *petitum* che la *causa petenti* siano correttamente ed esaustivamente individuati e qualificati. Tra l’altro, il Condominio ha anche depositato una comparsa in cui prende posizione sui fatti dedotti, dimostrando di aver ben compreso l’oggetto della domanda.

Nel merito, la domanda di parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.

La fattispecie in esame trova il proprio inquadramento giuridico nell'alveo dell'art. 2051 c.c. rubricato "danno cagionato da cose in custodia"; ai fini della configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore (*Cass. n. 25243 del 29/11/2006; Cass. n. 1948 del 10/02/2003*). Al fine dell'accertamento di tale forma di responsabilità, il danneggiato ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre la responsabilità del custode resta esclusa solo dalla prova, sullo stesso gravante, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito, previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. Occorre pertanto avere riguardo alla causa concreta del danno: se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, tali da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, questi ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; invece, ove il custode dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, esso è liberato dalla responsabilità per cose in custodia (*Cass. Sez. 3, Sent. n. 6101 del 12/03/2013*). In tale ultima ipotesi, l'insorgere del fattore di pericolo può considerarsi fortuito solo finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.

Nel caso di specie, la causa dell'incidente occorso alla sig.ra *Parte_1* sarebbe riconducibile allo stato di manutenzione della pavimentazione esterna del *Controparte_1* nei pressi dell'ingresso dello studio medico della dott.ssa *Per_1*. A fondamento della propria domanda, infatti, parte attrice assumeva che il giorno ventisei febbraio 2018, alle ore 10,30 circa, giunta nei pressi dello studio medico, ubicato al piano terra, all'interno del condominio *CP_1* perdeva l'equilibrio a causa di alcune mattonelle molto scivolose, rese ancora più insidiose dalla caduta della pioggia, quindi, scivolava e cadeva rovinosamente a terra. Tale dinamica ha trovato riscontro nella deposizione dei testi escussi all'udienza del 13.06.2022.

Dalla dinamica descritta in citazione e confermata con l'istruttoria, sarebbe emerso, quindi, che la caduta della sig.ra *Parte_1* è da imputare alla scivolosità di alcune mattonelle della pavimentazione

esterna del CP_1, che può essere qualificata come insidia, in quanto non visibile e non segnalata da alcun cartello; inoltre, le mattonelle erano prive delle bende antiscivolo.

Secondo il CP_1 convenuto l'evento dannoso sarebbe da ascrivere, in via esclusiva, alla condotta imprudente della danneggiata, che ben conosceva il luogo del sinistro. Pur essendo pacifico che l'attrice conoscesse il luogo del sinistro, tuttavia, non si ritiene che tale circostanza sia sufficiente per imputare la caduta alla sua condotta; la causa della caduta, infatti, è ascrivibile ad alcune mattonelle di materiale diverso dalle altre, che in caso di pioggia diventano scivolose, per cui il fatto che la signora Parte_1 conosceva i luoghi non fa venir meno l'insidia, tra l'altro non segnalata.

Si ritengono pertanto sussistenti tutti gli elementi che consentono di ritenere provato l'evento dannoso ed il nesso causale tra l'insidia e la caduta dell'attrice.

Assolto da parte del danneggiato l'onere della prova, non può, invece, ritenersi che il CP_1 convenuto abbia fornito elementi utili ad escludere la propria responsabilità, in quanto, non solo non si ravvede la sussistenza del caso fortuito, ma nemmeno un concorso dell'attrice alla causazione dell'evento.

In conclusione, per le ragioni esposte, deve ritenersi esistente la responsabilità esclusiva del CP_1 convenuto ex art. 2051 c.c., atteso che lo stato dei luoghi, come emerso all'esito delle risultanze istruttorie sopra esaminate e dalle modalità di verifica del fatto, lasciano ritenere che una maggiore attenzione da parte del CP_1 avrebbe potuto impedire la caduta del pedone ed i conseguenti danni riportati.

Da quanto esposto deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno subito a seguito della caduta.

Per quanto riguarda la domanda di manleva esercitata dal condominio nei confronti di Controparte_3 [...] si ritiene che la stessa sia fondata, tenuto conto che sia l'eccezione di inoperatività della polizza sia l'eccezione di tardiva denuncia del sinistro ex artt. 1913 e 1915 c.c. sollevate dalla compagnia assicuratrice, vanno disattese, essendo eccezioni in senso stretto sollevate da una parte costituitasi tardivamente, in palese violazione dei termini perentori di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., per cui, la loro tardiva formulazione ne preclude l'esame.

Per quanto riguarda la quantificazione dei danni riportati dalla sig.ra Parte_1 il C.T.U. nominato, dott. Persona_2 nel proprio elaborato peritale, cui questo Giudicante ritiene di aderire, in quanto ritenuto immune da vizi di natura logica, tecnica e giuridica, ha riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità diretta tra l'evento e le lesioni subite dall'attrice, precisando che quest'ultima ebbe a riportare *“postumi di trauma contusivo distorsivo alla spalla sx con frattura pluriframmentaria*

ingranata del collo chirurgico e del trochite omerale ben consolidata con lieve dislocamento posteriore del moncone diafisario”.

Il Consulente ha riscontrato quindi un danno biologico complessivo pari all'8%, un periodo di I.T.P. al 75% di gg. 30, di I.T.P. al 50% di gg. 30 ed al 25% di ulteriori gg. 30 (Cfr. elaborato peritale pag. 5). Pertanto, si ritiene che l'attrice abbia subito un danno non patrimoniale pari ad € 14.181,39 di cui € 11.653,29 per danno biologico permanente (anni 66 al momento del sinistro) e € 2.528,10 per danno biologico temporaneo.

Si precisa che non si è tenuto conto della personalizzazione in quanto <<*In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegare e provare dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento*>> (Cass. Sez. 3, Sent. n. 28988 del 11/11/2019). Nel caso in esame parte attrice non ha provato di aver subito particolari pregiudizi; né si è tenuto conto, sempre per assenza di prova, del danno morale.

Al danno non patrimoniale andrà aggiunto il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro ed allegare al fascicolo di parte attrice, quantificate in € 300,30 rispetto alle quali non vi è stata nemmeno contestazione sulla pertinenza.

In conclusione, la somma da liquidare in favore dell'attrice ammonta ad € 14.481,69.

Trattandosi di un debito di valore, la somma andrà devalutata al momento del sinistro (26.02.2018) e rivalutata di anno in anno fino alla pubblicazione della sentenza, secondo gli indici Istat; saranno inoltre dovuti gli interessi compensativi, oltre a quelli legali dalla pronuncia al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività posta in essere.

Le spese della C.T.U. medico-legale, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico del soccombente, con conseguenti eventuali oneri restitutori.

P.Q.M.

Il Tribunale di S. M. Capua Vetere, Sezione III Civile, nella persona del giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ogni eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:

- Accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. del *Controparte_1* per i danni subiti dall'attrice in seguito alla caduta oggetto di causa;
- Accoglie la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice e per l'effetto, condanna *Controparte_3* in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di € 14.481,69, oltre rivalutazione e interessi come da parte motiva;
- condanna, altresì, *Controparte_3* in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in € 272,95 per esborsi ed € 5077,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico di *Controparte_3* in persona del legale rapp.te p.t., come già liquidate, con eventuali oneri restitutori.

S.M.C.V., 04/03/2026

Il Giudice

dott.ssa Arlen Picano